



COMUNE DI VOGHERA
Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Art. 1 - *Oggetto del Regolamento* 2

Art. 2 - *Oggetto della definizione agevolata*..... 2

Art. 3 - *Istanza di adesione alla definizione agevolata* 2

Art. 4 - *Comunicazione di adesione alla definizione agevolata*..... 3

Art. 5 - *Effetti della definizione agevolata* 3

Art. 6 - *Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione*..... 4

Art. 7 - *Procedure cautelari ed esecutive in corso*..... 4

Art. 8 - *Entrata in vigore*..... 4

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate dell'Ente, anche tributarie, non rimosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, accertamenti esecutivi emessi ai sensi dell' art. 1, comma 792 della L. 160/2019, atti per mancato pagamento sanzioni amministrative di cui all'art. 18 L. 689/1981 e notificati dall'Ente stesso e dai soggetti incaricati della riscossione di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. La definizione agevolata di cui al comma precedente determina l'estinzione dei debiti di natura patrimoniale e tributaria, secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Sono oggetto di definizione agevolata i debiti di persone fisiche e giuridiche risultanti da:
 - ingiunzioni fiscali, di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, notificate nel periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2023;
 - avvisi di accertamento esecutivo emessi ai sensi dell' art. 1 comma 792 della L. 160/2019 e notificati dal 01/01/2020 al 31/12/2023 derivanti da entrate tributarie e patrimoniali;
 - atti per mancato pagamento sanzioni amministrative di cui all'art. 18 L. 689/1981 emessi dal 01/01/2013 al 31/12/2023.

A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le sanzioni amministrative tributarie nella misura massima del 100%, le somme dovute ai sensi dell'art. 27 L. 689/1981 e quelle di mora di cui all'art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973. Sono comunque dovute le somme per gli interessi e le spese maturate per le procedure esecutive e cautelari e la notificazione degli atti.

2. In caso di riscossione coattiva affidata a terzi, sono ricompresi nella definizione agevolata tutti gli atti affidati nel periodo ricompreso tra 01/01/2013 e 31/12/2023, nonché quelli affidati successivamente purché notificati dall'Ente entro il 31/12/2023.
3. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate comunali per le quali sono pendenti controversie in primo grado alla data del 31/07/2026.
4. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Sono comunque esclusi dalla definizione di cui ai commi precedenti i crediti derivanti dalle addizionali a tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria.

Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2, il debitore presenta all'Ente impositore o al soggetto incaricato della riscossione, salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, apposita istanza, con una delle seguenti modalità:
 - a) invio a mezzo PEC all'indirizzo dell'Ente o del concessionario o del soggetto incaricato della riscossione;
 - b) presentazione in formato cartaceo all'Ufficio Protocollo dell'Ente o all'Ufficio del Concessionario della riscossione.
2. L'istanza dovrà essere presentata utilizzando la modulistica predisposta dallo stesso Ente e resa disponibile sul sito internet istituzionale all'indirizzo www.comune.voghera.pv.it. Nel caso in cui il contribuente risulti debitore di somme affidate dall'Ente per le azioni di riscossione coattiva ad altro soggetto incaricato della riscossione di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la modulistica per la presentazione dell'istanza dovrà essere scaricata direttamente dal sito di detto soggetto e consegnata con le modalità ivi indicate.
3. Il termine per la presentazione dell'istanza in cui il debitore manifesta la volontà di aderire alla definizione agevolata è ricompreso nel periodo **dal 15 ottobre al 15 dicembre 2026.**

4. Nell'istanza di cui comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia dell'istanza e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.
5. Laddove il medesimo soggetto risulti contemporaneamente debitore di somme, sia direttamente dovute all'Ente che da quest'ultimo affidate per le azioni di riscossione coattiva ad altro soggetto, il debitore deve presentare a ciascun soggetto impositore la pratica di definizione agevolata.
6. In caso la procedura di definizione agevolata riguardi debiti di cui all'art. 2 comma 4, l'istanza si considera valida se presentata dal ricorrente entro il medesimo periodo dal 15 ottobre al 15 dicembre. Oltre all'istanza, il debitore dovrà produrre una dichiarazione con la quale si impegna a rinunciare alla controversia limitatamente agli atti oggetto definiti. Tale dichiarazione dovrà essere depositata dal contribuente alla segreteria dell'Organo giudicante entro 5 giorni dal pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, allegando la ricevuta di pagamento e dandone notizia all'Ente.
7. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata.

Art. 4 – Comunicazione di adesione alla definizione agevolata

1. L'Ente impositore o il soggetto incaricato della riscossione, per le posizioni a questo già affidate, entro il 28 febbraio 2027 comunicano al debitore le somme complessivamente dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento e le scadenze, che potranno avvenire:
 - a) effettuando un versamento in unica soluzione entro il termine del 31 marzo 2027;
 - b) con il versamento degli importi dovuti secondo un numero di rate variabile a seconda dell'importo complessivamente dovuto secondo il seguente schema:

IMPORTO DEL DEBITO	RATE MENSILI
Fino a € 300	Nessuna dilazione
Da € 300,01 a € 1.200,00	Fino a 6 rate
Da € 1.200,01 a € 7.200,00	Fino a 12 rate
Da € 7.200,01 a € 15.000,00	Fino a 18 rate
Da € 15.000,01 a € 25.000,00	Fino a 24 rate
Da € 25.000,01 a € 40.000,00	Fino a 36 rate
Oltre € 40.000,01	Fino a 48 rate

Ciascuna rata avrà scadenza l'ultimo giorno del mese a partire dal mese successivo a quello di trasmissione della comunicazione del presente comma. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono calcolati, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale vigente.

2. Ai fini della regolarizzazione delle somme oggetto di definizione, è esclusa la compensazione con altri crediti tributari del debitore nei confronti del medesimo Ente impositore.
3. Con apposita comunicazione entro il termine di cui al precedente comma 1 l'Ente o il concessionario possono anche esprimere l'eventuale diniego alla definizione agevolata, sia totale che parziale.

Art. 5 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato/insufficiente/tardivo versamento superiore a 15 giorni dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il soggetto si considera decaduto dalla definizione, che non produce più alcun effetto, riprendendo pertanto a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme dovute. In tal caso, relativamente ai debiti

per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. La decadenza è notificata al contribuente con provvedimento dell'Ufficio preposto o del soggetto incaricato della riscossione, comunicando il ricalcolo delle suddette somme.

3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Ente, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art. 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni/maggiorazioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art. 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 3, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. L'Ente impositore o il soggetto incaricato della riscossione relativamente ai debiti definibili non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 3 e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente.